



DELIBERA N. 79

Del 27 gennaio 2021

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Novella – Fornitura di n. 1 autopompa serbatoio ad uso antincendio (APS) di seconda categoria – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 275.000,00 – S.A.: Comune di Novella/Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cloz.

PREC 264/2020/F/PB

Riferimenti normativi

Art. 79 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Modalità di presentazione delle offerte – Termine di scadenza delle offerte – Predisposizione e preparazione del plico

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 gennaio 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0094022 del 10.12.2020, con la quale il Comune di Novella, in qualità di Stazione appaltante, chiede parere all'Autorità in ordine al seguente quesito: *«se l'offerta della BAI Brescia Antincendi International Srl, alla luce di quanto stabilito nel disciplinare di gara, possa essere considerata consegnata in tempo utile ovvero debba essere esclusa dalla gara in quanto il plico è stato*



ritrovato alle ore 13.30 del giorno venerdì 04 dicembre 2020, per cause non imputabili all'amministrazione, ma esclusivamente alle modalità di consegna del medesimo da parte della ditta BAI Brescia Antincendi International Srl e del corriere DHL al quale la ditta si era affidata»;

CONSIDERATO che la questione controversa è sorta poiché il plico contenente l'offerta della società BAI Srl è stato consegnato dal corriere incaricato presso il Servizio Edilizia Privata, sito nella frazione di Cloz del Comune di Novella, in via di Santo Stefano n. 2 invece che presso il "CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ c/o COMUNE DI NOVELLA (TN) – Ufficio Segreteria, Piazza Madonna Pellegrina, 19 - 38028 NOVELLA (TN)" come indicato nel Disciplinare di gara e che solo per una mera coincidenza (ovvero la comunicazione mediante PEC indirizzata al responsabile del procedimento con la quale veniva resa nota dalla società in questione l'impossibilità di partecipare alla seduta pubblica per l'apertura delle buste) è stato possibile da parte della Stazione appaltante rintracciarlo e recuperarlo (alle ore 13.30 del giorno 4 dicembre 2020, quindi oltre la scadenza del termine stabilito dal Bando) e contestualmente accertare che era stato consegnato dal corriere incaricato alle ore 16.35 del giorno 3 dicembre 2020 (ossia entro il suddetto termine di scadenza);

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23.12.2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

RITENUTO che il parere può essere reso ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara (art. 13 – Modalità di presentazione dell'offerta) disponeva che *«Per essere ammesso alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CLOZ c/o COMUNE DI NOVELLA (TN) – Ufficio Segreteria, Piazza Madonna Pellegrina, 19 - 38028 NOVELLA (TN), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/12/2020, un plico (plico d'invio) chiuso con le seguenti modalità [...]. Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "OFFERTA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO". Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla procedura la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto»;*

RILEVATO che la società BAI Srl, come provato dalla stessa mediante la produzione di una copia del documento di trasporto del vettore DHL, ha correttamente indicato, sul plico contenente l'offerta, l'indirizzo di consegna specificato dal Disciplinare di gara;

RITENUTO che nel caso di specie non assumono alcun rilievo le circostanze e i disguidi, la cui poco chiara dinamica renderebbe in ogni caso complesso l'accertamento delle relative responsabilità, a causa dei quali il plico in argomento – pur correttamente indirizzato – sia stato consegnato presso un Ufficio comunale diverso da quello preposto all'accettazione dei plichi contenenti le offerte per la gara in oggetto, atteso che – come specificato dalla stessa Stazione appaltante richiedente il presente parere – l'operatore economico in questione ha colpevolmente omissso di indicare sull'esterno del plico il riferimento espresso alla gara, ossia la dicitura: **"OFFERTA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO"**, come chiaramente richiesto dal Disciplinare a pena di esclusione;



RITENUTO che le esigenze correlate alla natura perentoria del termine ultimo di presentazione delle offerte e al rigoroso rispetto delle modalità di preparazione e presentazione del plico – ovvero, da un lato, la trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell'azione amministrativa e, dall'altro, la *par condicio* fra i concorrenti – comportano la necessità di interpretare le norme afferenti alle procedure ad evidenza pubblica in modo da consentire l'effettivo perseguimento dello scopo che il legislatore si è prefisso e che la violazione della sopra menzionata disposizione della *lex specialis* comportando automaticamente l'esclusione dalla gara non consente neanche l'ipotetica applicazione del principio ermeneutico dell'effetto utile, talvolta richiamato dalla giurisprudenza amministrativa per ammettere comunque l'offerta nelle ipotesi di mancata, ritardata o erronea consegna del plico per cause non imputabili all'operatore economico, atteso che l'omessa dicitura del riferimento alla specifica gara è sicuramente imputabile all'aspirante concorrente e considerato che proprio tale omissione non ha consentito al personale dell'Ufficio comunale che aveva ricevuto erroneamente il plico l'immediato riconoscimento e conseguente smistamento all'Ufficio competente; ciò che per altro verso dimostra, al di là degli aspetti meramente formali, la sostanziale importanza dell'inserimento della dicitura in questione ai fini della regolare ammissione e partecipazione alla procedura selettiva;

Il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'esclusione della società BAI Brescia Antincendi International Srl dalla gara *de qua* sia conforme alle previsioni normative in materia di procedure ad evidenza pubblica e alle disposizioni contenute nella *lex specialis* di gara inerenti alle modalità di presentazione delle offerte.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 febbraio 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente